

AVVISO N. 38 DEL 13 MARZO 2026

Oggetto: Proposte di candidatura per la designazione di tre componenti effettivi e di tre componenti supplenti della Commissione per la salvaguardia di Venezia (art. 5, comma 1 della Legge 16 aprile 1973, n. 171 e art. 4, comma 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 360).

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, ai sensi del quale *“gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione durano in carica per l'intera legislatura. Gli organi scadono il centottantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il centoventesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del Presidente della Regione.”*;

VISTA la Legge 16 aprile 1973, n. 171 recante *“Interventi per la salvaguardia di Venezia”* con la quale è stata istituita la Commissione per la Salvaguardia di Venezia, disciplinandone la composizione, le funzioni, la durata e le procedure per l'esercizio delle competenze attribuite;

VISTO l'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 360, con il quale è stata modificata e integrata la composizione della Commissione, nonché le competenze attribuite, precedentemente già integrate dalla Legge 29 novembre 1984, n. 798 e in seguito ulteriormente modificate dal D.L. 29 marzo 1995, n. 96, convertito in Legge 31 maggio 1995, n. 206;

VISTO in particolare l'art. 5 della citata L. n. 171/1973 che prevede la seguente composizione della Commissione per la Salvaguardia di Venezia:

- il Presidente della Regione che la presiede;
- il presidente del Magistrato alle acque, ora Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;
- un rappresentante dell'UNESCO;
- il soprintendente ai monumenti di Venezia, ora Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna (Patrimonio paesaggistico e architettonico);
- il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia, ora Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna (Patrimonio storico-artistico);
- l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia, ora Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (Opere Marittime per il Veneto);
- un rappresentante delle unità sanitarie locali;
- un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Settore Infrastrutture;
- un rappresentante del Ministero della marina mercantile, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Settore Navigazione;
- un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica ora Ministero dell'università e della ricerca;
- tre rappresentanti della Regione Veneto eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
- un rappresentante della Provincia di Venezia, eletto dal Consiglio provinciale, ora Città metropolitana di Venezia;
- tre rappresentanti del Comune di Venezia, eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a due;
- due rappresentanti dei Comuni della gronda lagunare;

- un rappresentante del Ministero dell'ambiente, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia;

DATO ATTO che, ai sensi del medesimo art. 5 della L. n. 171/1973, i componenti effettivi della Commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità degli effettivi;

DATO ATTO altresì che con Deliberazione della Giunta regionale n. 406 del 6 aprile 2017 è stata determinata l'indennità di partecipazione dei componenti esterni della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, ai sensi dell'art. 187 della Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12;

RILEVATO che con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 39 del 28 maggio 2021 sono stati designati tre componenti effettivi e tre componenti supplenti della Commissione per la salvaguardia di Venezia di spettanza della Regione del Veneto per la XI Legislatura;

CONSIDERATO che con Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 22 marzo 2022, n. 74 del 13 settembre 2022, n. 31 del 26 aprile 2023, n. 56 del 18 giugno 2024, n. 106 del 19 novembre 2024, n. 16 del 15 aprile 2025 è stata aggiornata la composizione della Commissione per la salvaguardia di Venezia;

DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 20 gennaio 2026 è stata conferita la delega in via continuativa per la partecipazione e la presidenza della Commissione per la Salvaguardia di Venezia all'ing. Marco d'Elia, Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 171/1973;

PRESO ATTO che nei giorni 23 e 24 novembre 2025 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e dei componenti del Consiglio regionale del Veneto e che in data 15 dicembre 2025 si è svolta la prima seduta del Consiglio regionale per la XII Legislatura;

RILEVATO pertanto che si rende necessario avviare le procedure per la designazione da parte del Consiglio regionale di tre componenti effettivi e tre componenti supplenti della Commissione per la salvaguardia di Venezia di spettanza della Regione del Veneto per la XII Legislatura, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L. n. 171/1973 e dell'art. 4, comma 2 della L. n. 360/1991;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la Direttiva 1999/93/CE;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 che disciplina le nomine di competenza regionale;

VISTO in particolare l'art. 5, comma 3 della L.R. n. 27/1997 che stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;

RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione delle candidature da parte dei soggetti interessati;

RENDE NOTO

1. che il Consiglio regionale deve provvedere alla designazione di tre componenti effettivi e di tre componenti supplenti della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 16 aprile 1973, n. 171 e dell'art. 4, comma 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 360;
2. che possono presentare proposta di candidatura al Presidente del Consiglio regionale entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui devono essere effettuate le designazioni e cioè **entro le ore 12.00 del 14 aprile 2026** i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
3. che, per presentare la propria proposta di candidatura, il candidato dovrà accedere al portale delle nomine e designazioni del Consiglio regionale del Veneto raggiungibile all'indirizzo <https://consiglio Veneto.elixforms.it> e compilare il modulo di candidatura esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID, CIE o CNS;
4. che i Consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis della L.R. n. 27/1997, in forma digitale;
5. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o di ineleggibilità specifica all'incarico;
6. che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità previste dall'art. 10 della L.R. n. 27/1997;
7. che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 *bis* della L.R. n. 27/1997, le candidature ritenute idonee restano valide fino alla scadenza del mandato per il quale sono state istruite, ma comunque non oltre la fine della legislatura, solo per sostituzioni che dovessero rendersi necessarie;
8. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale, con sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 – 30124 Venezia. Gli interessati potranno contattare il Titolare del trattamento dei dati o il Responsabile della Protezione dei Dati per l'esercizio dei diritti ex artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 (Responsabile dei dati personali – RPD – Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 – 30124 Venezia – indirizzo e-mail: rpdpd@consiglio Veneto.it). Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. Del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma;
9. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale – Unità Rapporti Istituzionali, Tel. 041 270.1323.

IL PRESIDENTE
F.to Alberto Stefani